



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 31 del 15 Settembre 2021

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 REGIONALE CON SCADENZA TERMINE ORDINATORIO 09/09/2021

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 13 settembre 2021, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato Allievi Under 18 Regionale, stagione sportiva 2021/2022, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (9 settembre 2021) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 14 del 29 luglio 2021, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO **GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno 2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2001	1	2002
PROMOZIONE	2	2001	1	2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2001	1	2002
PRIMA CATEGORIA	1	2000		
SECONDA CATEGORIA	1	2000		
COPPA PUGLIA	1	2000		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Francesco Ciriolo, dall'Avv. Antonio Contaldi (relatore) e dall'Avv. Livio Costantino (componente), e con la partecipazione del rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, all'esito della riunione del 6 settembre 2021 ha adottato la seguente decisione,

nel procedimento

proposto in data 19.07.2021 dalla Procura Federale FIGC, nel procedimento disciplinare 697/pfi20-21, nei confronti dei sottoelencati deferiti, per rispondere:

Sig. Leone Euprepio,

all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.G. Manduria Sport, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di trasmettere al Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti il verbale di assemblea dei soci della società U.G. Manduria del 10.11.2020, contenente le proprie dimissioni da associato di quest'ultima, e comunque per avere omesso di vigilare perché la stessa procedesse a farlo, in modo tale da conservare la qualifica di dirigente della società e, conseguentemente, essere in possesso del relativo requisito di candidabilità previsto dall'art. 8 delle "norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti", costituente l'all. A) del comunicato ufficiale n. 130/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 4.12.2020, al fine di poter presentare la propria candidatura a "Delegato Assembleare" (effettivamente presentata in data 4.1.2021) e determinare così da un lato, l'ammissione della candidatura stessa accertata dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, operante "nelle forme del Collegio di garanzia elettorale", e dall'altro, la successione elezione da parte dell'Assemblea elettiva;

società U.G. Manduria Sport,

della violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal Sig. Leone Euprepio.

È presente per la Procura Federale l'avv. Leonardo Cotugno.

Non è presente, benché regolarmente convocato, il Sig. Leone Euprepio, assistito nel procedimento dall'avv. L. Toppetta, il quale ha già trasmesso a questo Tribunale, nell'interesse del predetto, memoria difensiva del 24/8/2021, in atti.

Prende la parola il rappresentante della Procura Federale, il quale si riporta all'atto di incolpazione, chiedendone l'accoglimento. Preliminarmente, ritiene erroneamente invocato dai reclamanti la sussistenza del *ne bis in idem*, non essendo il provvedimento di archiviazione irrevocabile, ex art. 649 c.p.p. In riferimento alla violazione dell'art. 119 C.G.S., invocata dalla difesa del reclamante, osserva, alla luce della decisione della Corte Federale di Appello S.U. del 24/7/2020, pubblicata sul C.U. n. 95/2020, che la sanzione eventualmente applicabile consisterà nella nullità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all'art. 119 C.G.S. co, 4. Rileva che, nel caso di specie, gli atti già presenti nel fascicolo al momento dello stralcio già di per sé provano la fondatezza del deferimento, in uno al comunicato ufficiale n. 75 del 2020 del C.R. Puglia. Nel merito, riportandosi al deferimento, conclude chiedendo:

- **sig. EUPREPIO LEONE, sanzione della inibizione per mesi 6;**
- **società U.G. MANDURIA SPORT, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.**

Il Tribunale Federale Territoriale si riserva di decidere in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN VIA PRELIMINARE

Il Tribunale ritiene infondate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti deferite.

Non sussiste l'invocato *ne bis in idem*, rilevandosi sul punto che i fatti che costituivano l'oggetto del procedimento disciplinare n. 483pf20-21 attenevano a circostanze del tutto differenti da quelli oggetto del presente procedimento. Risulta all'evidenza, invero, che il primo veniva incardinato in relazione ad asserite irregolarità relative all'Assemblea elettiva del C.R. Puglia, laddove, invece, quello odierno, attiene ad una più specifica circostanza – nel primo emersa solo incidentalmente - incentrata sulla eventuale produttività degli effetti verbale di assemblea dei soci della società U.G. Manduria del 10.11.2020 e di cui al capo d'incolpazione sopra trascritto.

Del pari non meritevole di accoglimento deve ritenersi l'eccepita violazione del termine di cui all'art. 119, III° comma. Invero, la sanzione collegata al mancato rispetto del termine di trenta giorni comporta unicamente, ai sensi del comma n. 8 dello stesso articolo, l'inutilizzabilità degli atti assunti in violazione del termine, come sancito da Corte Federale d'Appello S.U. del 24/7/2020 n. 95/2019-2020. Nella specie, gli atti su cui la Procura Federale ha fondato il deferimento erano già presenti al momento dello stralcio del procedimento n. 483pf20-21, con la conseguenza che l'inutilizzabilità di quelli successivi non riverbera alcun effetto, sul piano sostanziale, all'interno del presente procedimento.

NEL MERITO

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti non siano idonee a condurre ad una decisione di responsabilità nei confronti del deferito Sig. Leone Euprepio per l'incolpazione ex art. 4 co. 1 C.G.S. così come a lui ascritta nell'atto di deferimento, e, conseguentemente, della Società "U.G. Manduria Sport" per quella, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 stesso C.G.S., a lei ascritta, per le condotte di esso suo dirigente.

Dirimente, in tal senso, al di là di ogni circostanza altra esplicitata dalle parti nei propri atti e dal rappresentante della procura federale in sede di Udienza, è quella che il Verbale di Assemblea straordinaria del 10.11.2020 della Società U.G. Manduria Sport, con il quale il Leone, unitamente a tutti gli altri soci della stessa hanno manifestato la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla stessa, per i motivi ivi indicati, non è stato comunicato a nessuno, tanto meno al Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, al quale, successivamente, esso incolpato, ha presentato la propria candidatura per la carica di delegato Assembleare, per la quale era necessaria la sussistenza del requisito di essere dirigente di società.

E' evidente, pertanto, che esso Verbale "incriminato" non avendo, in tal modo, dispiegato alcuna efficacia esterna alla Società stessa, non può avere alcuna valenza *aliunde* e, pertanto, neppure per l'Ordinamento Sportivo, atteso che esso non prevede, né sanziona, alcun esplicito obbligo per i soci delle Associazioni sportive di trasmettere le proprie eventuali dimissioni dalle stesse alla Federazione di appartenenza, ovvero, di vigilare che l'Associazione di appartenenza faccia tanto, come contestato nell'editto di accusa.

A cagione di tanto, nel caso di specie, l'incolpato Leone, per la Legge Sportiva, al momento della sua predetta proposta candidatura, conservava a tutti gli effetti la qualità di dirigente e socio della U.G. Manduria Sport, sicchè era pienamente eleggibile alla carica di delegato Assembleare Comitato Regionale Puglia, poi effettivamente conseguita, senza che ciò possa integrare a suo carico l'addebito qui pur contestato dalla Procura Federale.

Ne consegue che il Leone debba essere mandato prosciolto dall'addebito, atteso che alcuna violazione ex art. 4 co. 1 del C.G.S. può rilevarsi per i fatti di causa.

Dal momento che l'incolpazione contestata alla Società U.G. Manduria Sport, pure deferita, è, testualmente, la seguente: "*a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia sportiva per le condotte disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Leone Euprepio, così come specificate nel sopra riportato capo di incolpazione*", va da sé che la ritenuta assenza di responsabilità dello stesso per siffatte condotte contestate, non può che comportare, di riflesso, il proscioglimento anche di essa Società.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale

DICHIARA

- a) Il Sig. Leone Euprepio prosciolto dalla incolpazione a lui ascritta ex art. 4 comma 1, CGS;
- b) la società U.G. Manduria Sport prosciolta dall'incolpazione a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CGS, per le condotte disciplinari poste in essere dal Sig. Leone Euprepio, come specificate al capo 1 di incolpazione.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15 Settembre 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci